COMUNICATO DEL 18 AGOSTO 2026

Apertura nell'applicazione informatica "*Gestione altri tributi comunali*" del Portale del federalismo fiscale, all'interno della sezione denominata "*Canone unico – art. 1, commi 816 ss. L. n. 160/2019*", delle annualità dal 2021 al 2025.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, il quale ha introdotto disposizioni in materia di pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito internet del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it, delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato "*canone unico*"), di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si precisa quanto segue:

- **per l'anno d'imposta 2026**, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I comuni sono, pertanto, tenuti a **trasmettere**, nell'applicazione informatica "*Gestione altri tributi comunali*", all'interno dell'apposita sezione denominata **"*Canone unico – art. 1, commi 816 e ss. L. n. 160/2019*"**, presente nel Portale del federalismo fiscale, le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di detto canone **entro il termine del 14 ottobre 2026**, ai fini della loro pubblicazione, a cura del Dipartimento delle finanze, sul citato sito internet dipartimentale entro il termine del 28 ottobre 2026;
- **per gli anni d'imposta dal 2021 al 2025**, invece, in virtù di quanto previsto dal secondo periodo del medesimo art. 30 del D. Lgs. n. 147 del 2026, dette deliberazioni sono efficaci, per ciascun anno di riferimento, in deroga al citato art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201 del 2011, a condizione che siano inserite, nel predetto Portale del federalismo fiscale, entro il termine del **31 ottobre 2026**, con le modalità di cui all'art. 13, comma 15, del medesimo decreto, e,

conseguentemente, pubblicate, sul citato sito internet dipartimentale entro il termine **30 novembre 2026**.

Si evidenzia che la disposizione in questione riguarda esclusivamente le deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per le rispettive annualità e non consente, quindi, l'adozione, nel 2026, di nuovi atti deliberativi. Secondo quanto previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, detti atti devono essere adottati dagli enti locali entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che, per i relativi anni d'imposta, detto termine è ormai spirato.

In attuazione di tale disposizione, **sono rese disponibili**, all'interno della medesima sezione "*Canone unico – art. 1, commi 816 e ss. L. n. 160/2019*", le **annualità dal 2021 al 2025**, al fine di consentire ai comuni la trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico per i relativi anni d'imposta.

Si precisa che dette deliberazioni, se già inserite dai comuni, all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'anno d'imposta 2026, sulla base delle indicazioni fornite nella Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026, non devono essere nuovamente trasmesse in quanto il Dipartimento delle finanze provvederà d'ufficio all'inserimento delle medesime nei rispettivi anni d'imposta.